



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 126 del 25/09/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2015, n. 1595

Delibera di Giunta regionale n. 2250/2010 “Indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle aree naturali protette e nei Siti Natura 2000” - Modifica del punto 3 e del punto 9 dell’Allegato A.

L’assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e pesca e Foreste, dott. Leonardo Di Gioia, l’assessore alla Qualità dell’ambiente Ciclo Rifiuti e Bonifica, Rischio Industriale, Ecologia, Dott. Domenico Santorsola e l’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio e Politiche Abitative, dott.ssa Anna Maria Curcuruto, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Foreste, dal Dirigente del Servizio Ecologia e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferiscono:

VISTI:

le norme di salvaguardia delle aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e 19/1997;
l’art. 6 della Direttiva 92/43/CEE relativa alla tutela degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica;
il comma 3 dell’art. 6 del DPR 120/2003 che, recante modifiche e integrazioni al DPR 357/97 di recepimento della Direttiva 92/43/CEE, prevede la Valutazione di Incidenza per qualsiasi piano o intervento non direttamente connesso o necessario per la gestione dei Siti Natura 2000 ai fini di conservazione della natura capace di incidere significativamente sugli stessi Siti;
i sei criteri per una gestione forestale sostenibile, individuati nell’allegato I della risoluzione L2 della conferenza interministeriale di Lisbona (2-4 giugno 1998) e, in particolare, i criteri n. 2 “Mantenimento della salute e vitalità dell’ecosistema forestale” e n. 4 “Mantenimento, conservazione e adeguato sviluppo della diversità biologica negli ecosistemi forestali”;
il Decreto del Ministro dell’Ambiente 16 giugno 2005 “Linee guida di programmazione forestale”;
le Leggi Regionali n. 17/2000, n. 11/2001 e n. 17/2007 recante norme in campo ambientale anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale;
la Deliberazione della Giunta Regionale 14 Marzo 2006 n. 304 e s.m.i. avente oggetto “Atto di indirizzo e coordinamento per l’espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi dell’art. 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell’art. 5 del D.P.R. 357/97 così come modificato e integrato dall’art. 6 del D.P.R. 120/2003”;
il D.M. del 17/10/2007 recante i “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
i piani di gestione e le misure di conservazione vigenti nei siti rete Natura 2000 della Regione Puglia ai sensi della direttive comunitarie 79/409 e s.m.i. e 92/43 e del DPR 357/97 e s.m.i.;
la D.G.R. n. 148 del 12/02/2008 di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Puglia 2007/2013”; la D.G.R. n. 1105 del 26/04/2010 di approvazione delle modifiche al P.S.R.

2007/2013 della Regione Puglia;

i Bandi pubblici per la presentazione delle domande di aiuto delle seguenti Misure Forestali del P.S.R. 2007/2013:

- 122 -"Accrescimento del valore economico delle foreste", azione 1 "Miglioramento boschi esistenti produttivi";

- 226 "Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi", azione 1 "interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla prevenzione degli incendi", azione 2 "interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla prevenzione degli incendi attraverso la lotta alle fitopatie", azione 3 "ricostituzioni boschive dopo passaggio incendio", azione 4 "microinterventi idraulico forestali a carattere sistematorio per la prevenzione ed il recupero dei contesti con propensione al dissesto idrogeologico"

- 227 "Sostegno agli investimenti non produttivi - foreste" Azione 1 "Supporto alla naturalizzazione di boschi per Finalità non produttive";

che prevedono la realizzazione di interventi anche nelle aree Natura 2000, ZPS e SIC previa acquisizione del parere di Valutazione di Incidenza rilasciato dall'Ente competente;

la D.G.R. n. 2250 del 26/10/2010 di indicazione tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle aree naturali protette e nei Siti Natura 2000;

le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti sul territorio della Regione Puglia, e nello specifico nelle province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 26 marzo 2015 n° 180 "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2015, ai sensi della L. 353/2000 e della L.R. 7/2014", pubblicato sul B.U.R.P. n° 46 del 02/04/2015;

CONSIDERATO:

che al punto 3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2250/2010 è riportato quanto segue: "Gli interventi selvicolturali sono consentiti dal 1 ottobre al 15 marzo";

che il R.R. n. 28 del 22/12/2008, ai fini di evitare disturbo alle attività riproduttive delle specie di fauna presenti in bosco, prevede che nelle Z.P.S. i lavori selvicolturali devono essere sospesi dal 15 marzo al 15 luglio e che lo stesso, ai sensi dell'art. 2, costituisce indirizzo per la redazione dei piani di gestione dei Siti di Importanza Comunitaria;

che per le Zone Speciali di Conservazione, afferenti ai Siti di Importanza Comunitaria (SIC) di cui all'art. 3, comma 2, del D.P.R n. 357/1997, e successive modifiche e integrazioni, il R.R. n. 28 del 22/12/2008 rinvia espressamente a quanto previsto dall'art. 2 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007; in tali linee guida non sono previste ulteriori limitazioni per l'esecuzione dei lavori selvicolturali in bosco;

che nell'allegato A della D.G.R. 2464/2010 al punto 9 è testualmente riportato: "la realizzazione degli interventi nelle zone di Protezione Speciale dovrà essere interdetta durante la fase di riproduzione dell'avifauna ovvero nel periodo compreso tra il 15 marzo ed il 15 luglio come previsto nel R.R. 28/08";

l'art. 4 delle suddette Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale prevede l'esecuzione dei tagli in qualsiasi stagione per l'alto fusto, così come testualmente riportato: "E' consentito in qualsiasi stagione dell'anno il taglio dei boschi di alto fusto. In qualsiasi periodo dell'anno sono altresì permesse nei boschi di alto fusto le ripuliture, gli sfolli e i diradamenti nei limiti di cui all'art.39 del presente Regolamento";

altresì che il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 26 marzo 2015 n° 180 "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2015, ai sensi della L. 353/2000 e della L.R. 7/2014", pubblicato sul B.U.R.P. n° 46 del 02/04/2015, all'art. 2 ha definitivamente chiarito che nel periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi nei boschi "...è tassativamente vietato.....usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o braci;

che le Valutazioni di Incidenza rilasciate dal Servizio Ecologia della Regione Puglia riportano, tra le prescrizioni, l'epoca di esecuzione delle operazioni selvicolturali compresa dal 30 ottobre al 15 marzo, in

linea con la D.G.R. 2250/2010.

che per numerosi interventi, approvati e finanziati dalle Misure Forestali della Programmazione Comunitaria 2007/2013 (es. Misura 227 - Az. 1 e Mis. 226) una riduzione del tempo di divieto all'esecuzione degli interventi selvicolturali nelle aree Natura 2000 prive di Piani di Gestione e sottoposte alla disciplina di cui alla DGR 2250/2010, in analogia a quanto previsto dal Regolamento Reg. 28/2008 e cioè dal 15 marzo al 15 luglio, permetterebbe con più certezza la conclusione degli stessi entro l'imminente scadenza del Programma Comunitario;

altresì che sarebbe utile chiarire le modalità di richiesta dell'eventuale proroga alle sole operazioni di esbosco prevista dal punto 9 dell'Allegato A della richiamata DGR 2250/2010;

In relazione a tutto quanto sin qui illustrato e argomentato, si propone di:

- Modificare il punto 3 dell'allegato A della D.G.R. n. 2250/2010 nel seguente modo: "Gli interventi selvicolturali sono vietati dal 15 marzo al 15 luglio, fatte salve le indicazioni sito specifiche e habitat specifiche rinvenienti da piani di gestione e misure di conservazione vigenti";

- Modificare l'ultimo capoverso del punto 9 dell'allegato A della D.G.R. n. 2250/2010 nel seguente modo: "I residui di lavorazione non possono essere bruciati e devono essere cippati/trinciati in loco, salvo casi di gravi attacchi parassitari, certificati dall'Osservatorio Fitopatologico Regionale o in evidenti condizioni di impossibilità ad eseguire altro tipo di distruzione, certificate dal servizio Foreste. Le operazioni di eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali devono essere concluse entro il 15 marzo, salvo in casi accertati e documentati con idoneo certificato di sospensione e ripresa lavori a firma della Direzione lavori, a causa di periodi di prolungata inattività dovuti a avverse condizioni climatiche. L'eventuale proroga, da richiedere all'Autorità di Gestione del Sito Rete Natura 2000 in cui ricade l'area di intervento, deve pervenire entro e non oltre il 1° marzo dell'anno di riferimento, non potrà essere estesa oltre il 31 marzo e, comunque, limitata alla eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali"

- Precisare che il periodo di interdizione per l'esecuzione dei lavori forestali, contenuto nelle prescrizioni impartite nei provvedimenti conclusivi dei procedimenti di Valutazione di incidenza, è da intendersi compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno, salvo quanto diversamente disposto dai vigenti Piani di gestione dei SIC e da quanto indicato nei pareri resi, ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L.r. 11/2001 e ss.mm e ii., dagli Enti di gestione delle Aree protette".

L'adozione del presente provvedimento compete alla Giunta regionale ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, comma 4 lett. a) della l.r. n. 7/1997 e dell'art. 4 della l.r. n. 17/2000.

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. n. 28/01 e successive modifiche ed integrazioni

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'assessore all'Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e pesca e Foreste, dott. Leonardo Di Gioia, l'assessore alla Qualità dell'ambiente Ciclo Rifiuti e Bonifica, Rischio Industriale, Ecologia, Dott. Domenico Santorsola e l'Assessore alla Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio e Politiche Abitative, dott.ssa Anna Maria Curcuruto, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propongono alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in attuazione dell'art. 4 - comma 4, lettera d, della legge regionale n. 7/97 e successive modificazioni.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari, di concerto con l'Assessore alla Qualità dell'Ambiente e con l'Assessore alla Qualità del territorio,

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Foreste, dal Dirigente del Servizio Ecologia e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di modificare il punto 3 dell'allegato A della D.G.R. n. 2250/2010 nel seguente modo: "Gli interventi selvicolturali sono vietati dal 15 marzo al 15 luglio, sono fatte salve le indicazioni sito specifiche e habitat specifiche rinvenienti da altre norme, quali piani di gestione e misure di conservazione vigenti";

- di modificare l'ultimo capoverso del punto 9 dell'allegato A della D.G.R. n. 2250/2010 nel seguente modo: "I residui di lavorazione non possono essere bruciati e devono essere cippati/trinciati in loco, salvo casi di gravi attacchi parassitari, certificati dall'Osservatorio Fitopatologico Regionale o in evidenti condizioni di impossibilità ad eseguire altro tipo di distruzione, certificate dal servizio Foreste. Le operazioni di eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali devono essere concluse entro il 15 marzo, salvo in casi accertati e documentati con idoneo certificato di sospensione e ripresa lavori a firma della Direzione lavori, a causa di periodi di prolungata inattività dovuti a avverse condizioni climatiche. L'eventuale proroga, da richiedere all'Autorità di Gestione del Sito Rete Natura 2000 di riferimento, deve pervenire entro e non oltre il 1° marzo dell'anno di riferimento, non potrà essere estesa oltre il 31 marzo e, comunque, limitata alla eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali";

- di precisare che il periodo di interdizione per l'esecuzione dei lavori forestali, contenuto nelle prescrizioni impartite nei provvedimenti conclusivi dei procedimenti di Valutazione di incidenza, è da intendersi compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno, salvo quanto diversamente disposto dai vigenti Piani di gestione dei SIC e da quanto indicato nei pareri resi, ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L.r. 11/2001 e ss.mm e ii., dagli Enti di gestione delle Aree protette";

- di stabilire che le modifiche di cui alla presente deliberazione trovano diretta applicazione per tutti gli interventi in corso alla data di adozione della presente e finanziati a valere sul Programma di Sviluppo Rurale ed in tal senso devono ritenersi conformate le prescrizioni di cui ai relativi provvedimenti autorizzativi e di VINCA.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito internet della Regione Puglia (www.regione.puglia.it).

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo Dott. Michele Emiliano